

2012	Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico	Area ME	Sett. Z
------	--	------------	------------

D.A. 02851/12

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area Interdipartimentale 7 Formazione e Comunicazione
L'ASSESSORE

Albo Unico regionale degli Enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L. n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- VISTO** il D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.3 – octies comma 3 inerente all'Area delle professioni socio sanitarie;
- VISTO** l'Accordo stipulato il 22/02/2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'Operatore Socio Sanitario (OSS);
- VISTO** l'art. 4 del C.C.N.L. pubblicato sulla GURI n. 248 del 24-10-2001 che, ad integrazione del precedente contratto del personale del comparto sanità datato 07/04/1999, istituisce il profilo dell'OSS;
- VISTO** l'art. 1 della L.R n. 24 del 06/03/1976 - Addestramento professionale dei lavoratori;
- VISTA** la L. R. n. 10 del 15/05/2000;
- VISTA** la L. R. n. 19 del 16/12/2008– Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale – che ha istituito il "Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico";
- VISTA** la L. R. n. 5 del 14/04/2009 – Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO** il D.A. n. 1328 del 24/05/2010 con il quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'accREDITamento degli Enti di formazione idonei allo svolgimento dei corsi per il rilascio dell'attestato di qualifica di OSS nella Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n. 3162 del 24/12/2010 e ss.mm.ii con il quale è stato, tra l'altro, istituito l'Albo unico regionale degli Enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS;
- VISTO** il D.A. n.1510 del 09/08/2011 con il quale è stato regolamentato l'aggiornamento dell'Albo Unico regionale degli Enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS;
- VISTO** il D.A. n.1050 dell'8 giugno 2011 con il quale sono state aggiornate le linee guida per il riordino del Sistema Siciliano di formazione continua in Medicina (ECM);
- VISTO** la deliberazione di Giunta regionale n. 451 del 30 novembre 2012 "Contrasto al fenomeno mafioso nel settore dei contratti pubblici";

- RITENUTO** necessario acquisire la documentazione antimafia dai competenti uffici per ciascuno degli Enti facenti già parte dell'Albo o che avanzino istanza di inserimento;
- RITENUTO** pertanto necessario modificare ed integrare i requisiti previsti dall'art. 2 del D.A. n. 1328 del 24.05.2010 e ss.mm.ii. per l'inserimento nell'Albo Unico regionale degli Enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS;

D E C R E T A

- ART. 1** L'art. 2 del D.A. n. 1328 del 24.05.2010 e ss.mm.ii. è così modificato:
ai fini dell'inserimento nell'Albo Unico regionale degli Enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS dovrà essere presentata, allegata all'istanza, documentazione comprovante l'accreditamento presso l'Assessorato della Formazione e dell'Istruzione professionale secondo la normativa vigente, l'accreditamento presso il sistema ECM del Ministero della Salute o presso il sistema ECM della Regione Siciliana e la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.
- ART. 2** La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui all'art. 1 comporta l'inammissibilità dell'istanza di inserimento nell'Albo unico.
- ART. 3** L'inclusione nell'Albo potrà essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui dovessero accertarsi difformità o mutamenti delle condizioni e/o requisiti di cui all'art. 1. E' soggetta, altresì, a revoca per gli Enti per i quali, acquisite le certificazioni antimafia, dovesse essere accertata anche soltanto una delle cause di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
In tali casi si procederà alla relativa cancellazione dall'Albo.
- ART. 4** L'attività di formazione, anche di riqualificazione, per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2001, non può essere svolta senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della Salute.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/

Palermo, 28 DIC. 2012

Il Dirigente dell'Area
(Dr.ssa Patrizia Montante)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Salvatore Sammartano)

L'ASSESSORE
(Dr.ssa Lucia Borsellino)

